

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO	NUMERO ASSEGNATO DALL'AUTORITA'

Comunicazione di Cessione Fabbricato

Il/La sottoscritto/a (COMPILARE IM STAMPATELLO MAIUSCOLO) – mail: _____

CEDENTE		
COGNOME / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME
_____		_____
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA
_____	_____	_____
RESIDENZA (1)		

comunica che in data ⁽²⁾ _____ ha ceduto in ⁽³⁾ _____
per uso _____ al _____ Sig. _____

CONCESSIONARIO		
COGNOME		NOME
_____		_____
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA
_____	_____	_____
CITTADINANZA	RESIDENZA (1)	
_____	_____	
TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO
_____	_____	_____
AUTORITA' CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		

il fabbricato sotto indicato già adibito a ⁽⁴⁾ _____ sito in

FABBRICATO		
COMUNE		PROVINCIA
BORGHETTO SANTO SPIRITO		SV
VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO	C.A.P.
_____	_____	17052
PIANO	SCALA	INTERNO
_____	_____	_____
N.VANI	N.ACCESSORI	N. INGRESSI
_____	_____	_____

DATA ⁽⁵⁾ _____ IL DICHIARANTE _____

(1) Comune, provincia, via o piazza, numero civico. - (2) Data dell'atto di cessione - (3) Affitto, vendita, ecc. - (4) Abitazione, negozio, ufficio, ecc. - (5) Data della comunicazione

Il / La Sig. _____
<input type="checkbox"/> ha presentato la comunicazione n. _____ di cui all'Art. 12 del D.L. 21 / 3 / 1978, <input type="checkbox"/> ha trasmesso la raccomandata n. 59 convertito nella L. 15 / 5 / 78, n. 191.
DATA _____

Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in Legge 18.5.1978 n.191 -
- Artt. 344 e 345 della L. 30.12.2004. n. 311 - Art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza)
pubblicato sulla G.U. n. 142

NUOVA NORMATIVA ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 142 dello stesso medesimo giorno e entrato in vigore dal **21 giugno 2012**) ha disposto che non è più dovuta la comunicazione "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.

Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o porzioni di esso (sia ad uso abitativo sia ad uso diverso) per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo", prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 (*decreto antiterrorismo*), in caso di permanenza nell'immobile superiore a trenta giorni.

La registrazione del contratto, infatti vale anche come tale obbligo.

Il D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del D.lgs. 286/1998 (*T.U. sull'immigrazione*), quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea.

Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.

Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l'apposito decreto del ministro dell'interno, previsto dalla nuova normativa.



Art. 7 c. 1 e c. 2-bis D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 – Legge 13 novembre 2023 n. 159 (conversione D-L 15 settembre 2023 n. 123)

- **Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro** -

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.500 (p.m.r € 1.000).